

Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

***CORTE DI APPELLO DI TRIESTE***  
***SEZIONE CIVILE***

**TRIESTE**

***causa civile R.G. 916/2018***  
***- COMPARSA CONCLUSIONALE -***

Per l'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI FEDERATI, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato del Foro di Pordenone ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Appello di Trieste, giusto mandato già in atti;

**comunicazioni e notificazioni fax 0434/43130**

**PEC:[longolegal@pec.it](mailto:longolegal@pec.it), [sandra.cisilino@avvocatiudine.it](mailto:sandra.cisilino@avvocatiudine.it)**

appellante

nei confronti di

**REPUBBLICA ITALIANA – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio in carica pro tempore, domiciliata, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, Piazza Dalmazia n. 3

resistente

per la riforma dell'ordinanza pronunciata dal giudice Mauro Sonogo nella causa citata in epigrafe.

**\*\* \*\***

1. L' oggetto della presente controversia è l'annullamento della decisione di primo grado e la conseguenziale condanna della PA citata in giudizio al risarcimento di € 10.105,63 quale somma lucrata senza giusta causa dall'amministrazione stessa per aver imposto con imposizione legislativa anticostituzionale alla associazione attrice l'attività di recupero – crediti derivante dall'attività di sostituto d' imposta.
2. La vicenda, da cui prende le mosse l'odierna azione legale, è ampiamente descritta negli atti difensivi di parte attorea e ad



essa si fa richiamo.

3. Prima di entrare nel merito della azione promossa, giova sgombrare il capo dalle numerose eccezioni preliminari di controparte, la cui strumentalità e infondatezza appare evidente.
4. **Eccezione di inammissibilità per genericità:** disarmante replicare perché un atto di appello articolato come il presente non può essere definito in alcun modo vago o generico.
5. Lo stesso dicasi per l'eccezione di cui al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta che è privo di ogni fondamento, ed è solo un'occasione per gettare livori sulle serie ed argomentate ragioni giuridiche sollevate da parte appellante e che verranno senz'altro sollevate anche in altre circostanze giuridiche dall'associazione appellante.
6. Quanto sopra vale anche per l'argomentazione sub 3.
7. circa l'eccezione di anticostituzionalità, essa è molto seria e fondata. È ben noto al Collegio giudicante che in più riprese nell'ambito penale sono state svolte – e in parte anche accolte – argomentazioni molto critiche sulla figura del “sostituto d'imposta” che è in definitiva un istituto contrario al sistema costituzionale vigente. La incostituzionalità deriva da molteplici fattori: il legislatore impone in forma coercitiva un'attività lavorativa complessa e che spesso richiede anche per molti imprenditori il ricorso all' ausilio di terzi , un'attività onerosa e costosa, non retribuita e che può mettere in gravi difficoltà economiche molti soggetti, in particolare le piccole attività per le quali il costo della gestione della sostituzione d'imposta, sia che essa condotta direttamente che indirettamente, che può portare anche al collasso economico.



Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

Infatti, proprio nell'ambito penale esistono casi di proscioglimenti per “causa di forza maggiore”, in quanto i più modesti imprenditori non riescono ad affrontare i costi – in termini economici e in termine di risorse lavorative sottratte per questo– di questa attività coercitiva che lo Stato scarica sui cittadini. Si aggiunga anche che detta attività non è in alcun modo retribuita ed, anzi, è gravata da sanzioni fino alle sanzioni penali. Le violazioni all' art.3 Cost. sono evidenti, come pure dell' art 23. C'è la violazione dell' art. 41, perché viene svilita e svuotata l'utilità sociale della impresa e dell'attività economica, che viene avviluppata dai costi e dai lacci della sostituzione d'imposta. L'idea stessa del “lavoro forzato o obbligatorio” e non retribuito conduce a percorsi tirannici e dispotici che non si conciliano con la nostra Costituzione che è fondata sul lavoro, inteso come lavoro retribuito e formativo, in grado di promuovere ordine e crescita sociale. Il lavoro forzato e obbligatorio è concettualmente l'esatto contrario. Attività coercitive e gravose come la sostituzione d'imposta confliggono in quanto tali con l'idea di lavoro su cui si fonda la Costituzione. Sono una forma di coercizione e di servitù. Anticamera della schiavitù.

8. **Eccezione di difetto di giurisdizione.** Un'eccezione assolutamente aberrante, in quanto è pacifico che una questione inerente l'ambito generale di una norma sia di competenza del tribunale ordinario, anche perché il *petitum* è chiaramente quello di un'azione civile per indebito arricchimento che è azione demandata alla autorità giudiziaria ordinaria. Inoltre, l'oggetto della presente azione non inerisce



una posta “fiscale” sul cui fondamento debitorio si discute (una cartella esattoriale per intenderci), ma la retribuzione di una attività di lavoro coatta e coercitiva, con relativa quantificazione, per cui, per la sua portata civilistica essa appartiene alla competenza generale del giudice ordinario. Tanto più che una delle varie questioni giuridiche sottese alla presente azione è quella della ammissibilità o meno di una ipotesi di attività lavorativa coatta, lunga ed articolata, e se essa possa essere priva di retribuzione a favore del soggetto cui è imposta. Sono tutte questioni che esulano totalmente dall'ambito della competenza ristretta e specifica delle Commissioni tributarie.

9. La questione di cui si discute, al di là del tatticismo dell'avvocatura dello Stato, il cui unico scopo è quello di creare una cortina fumogena sul campo della discussione giuridica con il solo fine di non discutere nel merito della questione posta con l'atto di ricorso, è molto semplice e chiara. Leggendo la comparsa di costituzione e risposta, sia all'atto di ricorso che in appello, duole ancora constatare che l'appellato preferisca stendere una potente cortina fumogena con il solo scopo di non discutere nel merito della questione. Purtroppo, la storia anche letteraria del nostro paese non ha insegnato nulla. Lo Stato dovrebbe, per il suo ruolo *super partes*, dimostrare molto equilibrio, autorevolezza e non partigianeria nell'affrontare questioni di principio che riguardano la vita e l'esistenza dei propri cittadini. Si nota invece, visto l'atto di comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, che allo Stato piace vincere facile, stendendo una gragnuola di questioni formali che, anche se fossero vere, non offrono



Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

- un'immagine di rassicurante autorevolezza ai propri cittadini, bensì di una parte privata che cerca di confondere le acque per non discutere dei veri problemi posti con l'atto di ricorso.
10. Orbene all'appellante la questione appare di granitica chiarezza e semplicità: esiste una norma, richiamata nell'atto di ricorso, che obbliga un soggetto (nel caso di specie, un datore di lavoro), contro la sua volontà, a fare un lavoro di riscossione, calcolo, versamento, resa di conto al fisco di somme di denaro appartenenti ad altri soggetti (nel caso di specie, alcuni dipendenti) a proprie spese e responsabilità.
  11. Per comprendere meglio la questione che è stata posta con l'atto di ricorso principale occorre analizzare il tipo di rapporto che si instaurerebbe fra un datore di lavoro e un lavoratore se non ci fosse la norma di cui al DPR 600/1973.
  12. Fra il datore di lavoro e il lavoratore si stabilirebbe un contratto di lavoro che, su una base temporale qualsiasi (settimanale, quindicennale, mensile, ecc...), in cambio della prestazione del lavoratore, prevedrebbe una somma di denaro da corrispondere. Alle scadenze prefissate il datore di lavoro provvederebbe a versare al lavoratore quanto stabilito da contratto dietro il rilascio di una ricevuta, per quietanza, di aver ricevuto quanto contrattualmente stabilito. Punto!
  13. Come un qualsiasi cittadino, il lavoratore, alle scadenze prefissate dal fisco, dichiarerebbe le somme incassate e provvederebbe a versare le tasse stabilite dalle norme in vigore.
  14. Al fine di garantirsi una vecchiaia decente, il lavoratore è interessato a versare una parte del suo stipendio attuale in un



fondo previdenziale proprio secondo le tabelle derivante da calcoli statistici in base alla pensione desiderata e all'aspettativa di vita.

15. Questo è lo scenario chiaro e limpido ed ordinario che si instaurerebbe in una situazione in cui venisse rispettato il diritto naturale di ognuno dei contraenti un rapporto di lavoro.
16. Il datore di lavoro sarebbe proteso a portare avanti la sua attività imprenditoriale, pagando i fornitori dei vari mezzi di produzione (fra cui i prestatori d'opera).
17. Il lavoratore, come cittadino di uno Stato di diritto, sarebbe chiamato a contribuire alle spese dello Stato in cui vive secondo le norme fiscali stabilite e a provvedere, sempre attraverso il suo lavoro, ad un fondo previdenziale per garantirsi una vecchiaia serena.
18. Appare evidente all'appellante che ogni evenienza coercitiva, ancorché fosse di natura legale, che mutasse questo scenario ordinario-naturale dovrebbe far sorgere, in ogni operatore del diritto, specialmente se giudice, dei seri dubbi circa la legittimità di qualsiasi elemento che interferisca con questo scenario naturale.
19. Nel ricorso introduttivo è stato provato, e nessuno lo ha contestato, che la situazione in cui versa il sostituto d'imposta non ricalca in nessun modo il rapporto naturale, rispettoso dei diritti inalienabili di un individuo, che si verrebbe a creare senza l'intervento di una norma coercitiva qual è il DPR 600/1973.
20. Di più. Lo stesso Stato, attraverso l'avvocatura dello Stato, afferma (vedi ultime 8 righe di pag. 11 e righe 10-16 di pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta) che "...*In base agli*



Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

*artt. 23 e 64 del DPR 600/1973 il sostituto d'imposta è colui il quale è chiamato al pagamento delle imposte in luogo di altri. Con tali disposizioni il Legislatore ha voluto riconoscere a detta figura un rilevante ruolo strumentale e di garanzia del meccanismo di riscossione dei tributi, poiché da un lato tende ad agevolare il prelievo tributario, dall'altro rende sicura l'esazione perché il sostituto, chiamato a versare materialmente il tributo, di regola non ha interesse all'evasione a differenza del sostituto. (...) Dunque, il ruolo del sostituto d'imposta si rileva fondamentale nella lotta all'evasione rappresentando uno degli strumenti individuati dal Legislatore, che si inserisce in un complesso sistema fiscale finalizzato alla realizzazione della stabilità economica del Paese nonché all'allocazione delle risorse in attuazione di finalità solidaristiche (art. 2 Cost.)...". È pacifico quindi, e non contestato, che Agricoltori Federati, non solo ha svolto una prestazione a favore dei propri dipendenti sostituiti, sollevandoli dal compito di versare in proprio le tasse e i contributi previdenziali, ma è stato ingaggiato dallo Stato, contro la sua volontà, a svolgere anche una funzione di lotta all'evasione fiscale. È dimostrato quindi che Agricoltori Federati ha dovuto offrire una propria prestazione personale senza ricevere alcunché in cambio della sua prestazione.*

21. Come già sopra esposto, risultano pertanto pretestuose, contraddittorie e strumentali (solo per creare una cortina fumogena e nascondere qual è il vero problema del contendere) i punti 2, 5 e 6 dell'appello incidentale proposto dall'appellato dal momento che egli stesso sostiene che il



Legislatore (e quindi non il Ministero dell'Economia) ha sostenuto che il sostituto d'imposta è stato ingaggiato, contro la sua volontà, a svolgere una prestazione personale e di conseguenza, l'inammissibilità della domanda ex art. 2042 c.c. sollevata dall'appellato nel suo appello incidentale (vedi punto 5, di pag. 29) è del tutto priva di fondamento, per ammissione dell'appellato stesso.

22. Di fronte a questo sconvolgimento di un ordinario-naturale rapporto datore di lavoro/lavoratore da parte del DPR 600/1973, il giudice di prime cure si limita a rilevare che, pur essendo stato edotto dal ricorrente della contraddittorietà del DPR 600/1973 con l'art. 23 della Costituzione, il ricorrente non ha indicato:

- a. *“...le disposizioni normative, ovvero i provvedimenti amministrativi che regolamentavano il suo asserito diritto al recupero di quanto sborsato per detti incombenti...”*;
- b. *“...la disposizione legislativa ovvero provvedimento amministrativo che riconoscano il diritto del sostituto d'imposta di recuperare dallo Stato i costi sopportati per aver dovuto determinare e pagare l'imposta a cui è tenuto un altro soggetto...”*.

23. A proprio sommessimo parere, il Giudice di prime cure non ha saputo cogliere il senso del ricorso principale. Nel ricorso principale è vero che non sono stati indicati i provvedimenti amministrativi e/o legislativi che riconoscono il diritto del sostituto d'imposta di recuperare i costi sopportati per aver dovuto determinare e pagare l'imposta a cui erano tenuti i propri dipendenti.

24. **Tale non indicazione è dovuta al fatto che semplicemente non ci sono.** Ma il ricorso ha più volte messo in evidenza al





Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

giudice di prime cure la illegittimità di tale posizione dal momento che la riserva di legge prevista all'art. 23 Cost. non poteva, ad avviso del ricorrente, essere coperta da un provvedimento coercitivo come quello previsto dal DPR 600/1973.

25. Detto in altre parole, il Giudice di prime cure, aveva tutti gli elementi per rilevare il contrasto tra la normativa che ha costituito il sostituto d'imposta e l'art. 23 Cost. e, di conseguenza, ritenere legittima, anche in assenza di una previsione legislativa od amministrativa, la richiesta economica avanzata dall'appellante.

26. Risibile, a questo proposito, è l'affermazione dell'appellato la dove sostiene (prime 5 righe di pag. 36) che “...*Gli obblighi di ritenuta, rivalsa, versamento e dichiarazione sono operazioni rientranti nell'ordinaria amministrazione di qualsivoglia soggetto giuridico che si avvale, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, della prestazione lavorativa di terzi...*”.

27. Di fronte a ciò viene spontaneo affermare che non si capisce quale film abbia visto l'avvocatura dello Stato per fare queste affermazioni. L'ordinaria amministrazione di un datore di lavoro sarebbe quello di dedicare tutte le sue energie per svolgere l'attività imprenditoriale propria; di pagare il salario o lo stipendio del proprio dipendente e registrare, nella propria contabilità, la relativa uscita in denaro a fronte del debito accumulato. Punto!!! Anche un bambino riesce a capire la differenza che c'è tra un sistema in cui è previsto la funzione del sostituto d'imposta ed un sistema di libera interazione tra datore di lavoro e dipendente.



28. Altrettanto risibile è un'altra affermazione fatta dall'appellato quando sostiene che il depauperamento patito da Agricoltori Federati è unicamente dipeso da una sua scelta di gestione della struttura amministrativa perché (vedi righe 7-9 di pag. 7) *“...nel nostro ordinamento, non esiste alcuna norma che obblighi il datore di lavoro a rivolgersi ad un professionista per effettuare le dichiarazioni di sostituto d'imposta...”*.
29. Con questa affermazione deformata, innanzitutto la controparte disconosce il valore positivo della divisione-specializzazione del lavoro che è stato ed è il fenomeno che ha portato notevoli miglioramenti nelle condizioni di vita della nostra civiltà.
30. In secondo luogo, stando a questo modo di ragionare dell'avvocatura dello Stato, la Agricoltori Federati, per non depauperarsi, dovrebbe, invece di acquistare da terzi la carta per svolgere i servizi ai propri associati, prodursi la carta da sé stesso!!!
31. Detto in altre parole, l'aver chiesto l'ausilio ad un professionista per svolgere la funzione di sostituto d'imposta, ha solo reso esplicito un costo che sarebbe stato, oltre che implicito, sicuramente maggiore rispetto a quello sostenuto per pagare il professionista stesso in quanto esso, essendo specializzato in quell'attività, ha eseguito la prestazione in maniera più veloce e corretta. Risulta lapalissiano anche ad un bambino, che la Agricoltori Federati per svolgere la sua funzione di sostituto d'imposta per ottemperare ad un obbligo di legge, subisce un depauperamento, sia che svolga l'operazione in proprio, sia che l'affidi a terzi, come nel caso di cui si discute!!!
32. Ulteriore risibilità va rilevata nell'affermazione fatta



Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

dall'appellato la dove esso sostiene l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. in quanto l'appellante avrebbe *"...riformulato, in un'ottica squisitamente soggettiva, il pensiero del magistrato contrapponendo ad esso non un'alternativa spiegazione dei fatti, ma nuovi e diversi elementi di diritto che, come precedentemente evidenziato, hanno determinato un'inammissibile mutatio libelli..."*.

33. Non corrisponde al vero che (righe 15, pag. 8) *"... l'Associazione appellante persevera nell'opporre un presunto diritto di credito-coincidente con l'esborso sostenuto per adempiere agli oneri imposti dal sostituto d'imposta-nei confronti dell'Amministrazione convenuta senza tuttavia individuare e provare il titolo vantato..."*.

34. Infatti, di fronte alla funzione del sostituto d'imposta come lo Stato ha precisato (vedi punto 20 della presente comparsa conclusionale), cioè provvedere ad un vero e proprio lavoro, oltre che in favore del sostituito, anche in favore dello Stato, c'è un deserto nelle previsioni legislative ed amministrative su come ripagare questo lavoro compiuto sulla base di una norma di legge.

35. Paradossalmente il titolo vantato da Agricoltori Federati è proprio l'assenza di una norma che preveda un rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento di detta funzione, visto che è stato acclarato dallo stesso Stato che il sostituto d'imposta svolge una vera e propria attività lavorativa.

36. In secondo luogo, è norma di diritto conosciuta anche da uno studente al primo anno di studi giuridici, che le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate in qualsiasi



momento di un procedimento giudiziario. E la soluzione al quesito costituzionale, nel senso auspicato da Agricoltori Federati, rappresenterebbe proprio la prova del titolo vantato!!

37. A ben vedere, quindi, non vi è nessun mutamento di qualsiasi prospettiva perché nell'atto di appello si è continuato a mettere in evidenza la discrepanza tra la norma che istituisce il sostituto d'imposta e le norme costituzionali. E con la "... forbita citazione storica..." si è solo voluto mettere in evidenza l'atteggiamento prono del Giudice Sonogo che, in sostanza, non ha risposto ai quesiti che gli sono stati posti, limitandosi solo a rilevare che non c'è nessuna norma che prevede il rimborso per la funzione del sostituto d'imposta.

38. Ma tale circostanza era ben conosciuta dal ricorrente il quale, con l'atto di ricorso, si affidava proprio al giudice, potere autonomo e distinto dal potere politico invocato per risolvere la questione, affinché, anche *motu proprio*, sollevasse la questione di legittimità costituzionale stante l'insanabile conflitto tra prestazione personale richiesta al sostituto d'imposta, e per di più non retribuita, ed art. 23 Cost.

39. Di fronte a queste palesi discrepanze tra la norma istitutiva del sostituto d'imposta e la legge delle leggi, la risposta del giudice Sonogo è stata identica a quella messa in evidenza nel processo citato Dred Scott. Oggi il procedimento Dred Scott è citato in tutto il mondo come esempio di comportamento empio di un giudice di fronte a diritti palesi ed inalienabili di un individuo, tanto che, di fronte a questa sentenza "pilatesca" del Giudice Sonogo, parrebbe quasi legittimo, a questo patrocinio, intraprendere azione di ricusazione della magistratura italiana per evidente conflitto di interessi dei



Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

magistrati che ben comprendono che il loro importante stipendio dipende principalmente dal meccanismo del sostituto d'imposta creato dallo Stato.

40. Va infine affrontata la questione che, agli occhi dell'avvocatura dello Stato, sembra porre una pietra tombale sulle legittime aspettative dell'appellante.

41. Ci si riferisce alle argomentazioni di cui al n° 5 della comparsa di risposta nella quale l'avvocatura ha citato, a sostegno della propria tesi, il giudicato formatosi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso n. 7.427/76 *Four companies v/Austria* che ha trattato un caso simile a quello che viene ora sottoposto a codesto Collegio giudicante.

42. Anche in quel caso 4 ditte austriache si erano rivolti, dopo i passaggi nazionali, alla CEDU per veder riconosciuto l'illegittimità della funzione del sostituto d'imposta in quanto esse lamentavano che la funzione del sostituto d'imposta configurava un'ipotesi di lavoro obbligatorio e un decremento della propria ricchezza.

43. Il caso venne dichiarato inammissibile in quanto la Corte stabilì che detto lavoro, necessario per la funzione del sostituto d'imposta, rientrava nell'ipotesi, prevista dalla normativa internazionale, di “...*Ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civili...*”.

44. La Corte CEDU, nel caso citato, stabilì che il lavoro del sostituto d'imposta rientrava nei doveri civili e che il “...*depauperamento sofferto dalle società ricorrenti in relazione ai loro obblighi (...) sono coperte dall'eccezione prevista dall'art. 1, par. 2 del protocollo poiché necessarie a garantire*



*il pagamento delle tasse e dei contributi...”.*

45. Detto in altre parole l'avvocatura dello Stato pare abbia trovato, in detta sentenza, la conferma alle proprie tesi difensive in quanto proprio la normativa internazionale, invocata dall'appellante, contraddica *“...quanto genericamente ed ormai incautamente dagli stessi sostenuto...”.*
46. Tuttavia, la comoda decisione della Corte CEDU, non ha mai spiegato perché la funzione del sostituto d'imposta rientri tra i doveri civici; ma soprattutto non ha definito giuridicamente che cos'è un dovere civico. Solo con una rigorosa definizione di cosa sia un dovere civico, si può comprendere se la sentenza citata da controparte abbia un valore anche per il caso di cui si controverte.
47. Orbene, non pare esserci una definizione giuridica di dovere civico. Un'esegesi della definizione di dovere civico può partire da una spiegazione del suo significato letterale.
48. Dall'enciclopedia Treccani alla voce *Dovère* -sostantivo maschile (uso sostantivo del verbo) troviamo quanto segue: *“Obbligo morale di fare qualcosa. Più spesso concretamente ciò che l'uomo è obbligato a fare dalla religione, dalla morale, dalle leggi, dalla ragione dalla sua condizione.”.*
49. Il concetto di *dovère* è stato oggetto anche di elaborazioni filosofiche. Sempre dalla Treccani troviamo quanto segue: *“Il concetto di dovere, come principio fondamentale dell'etica, inteso nel suo significato assoluto di metodo della pratica si definisce in rapporto alla soluzione filosofica del problema stesso di legge. Intesa la legge nel suo aspetto normativo-giuridico, il dovere si risolve tutto nel rispetto e*



Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

*nell'osservanza formale di essa. Ma questo è ovviamente l'osservanza formale di essa. Ma questo è ovviamente l'aspetto più esterno e relativo del dovere, sicché fin dalle sue origini il pensiero filosofico ha cercato di sfuggire al relativismo della legge intesa giuridicamente, e si è sforzato di trovare nello spirito dell'uomo l'esigenza autonoma di una legge universale interiore: e su questa si son volute porre le fondamenta di un'etica universale. Viva tanto nell'uomo primordiale che proietta nella fantasia mitica questo limite interiore, quanto nella prima cultura storica che lo veste di forme religiose, questa esigenza accompagna la storia dell'uomo moderno, dalle origini classiche (dove già si distingueva tra il dovere e i doveri) al cristianesimo con il problema della responsabilità individuale, al pensiero moderno che nel kantiano imperativo categorico ne riassume lo storico processo.”.*

50. Con l'aggettivo civico si indica un qualcosa che ha attinenza con il cittadino che vive in una città, in una comunità.
51. Alla luce di quanto sopra pare che sussista una certa confusione tra dovere giuridico e dovere civico inteso nel senso filosofico del termine.
52. Non pare inutile distinguere che il dovere giuridico è un dovere imposto da una legge alla quale, personalmente puoi anche essere contrario, ma che devi comunque rispettare.
53. Il dovere civico può essere inteso invece quel dovere che è ritenuto tale dalla maggioranza dei cittadini (da cui civico) che puoi accettarlo o meno in base al tuo personale senso di civiltà.
54. Prima di trarre delle conclusioni dalla definizione di dovere



giuridico e dovere civico, non pare inutile ricordare anche che le costituzioni che noi conosciamo sono tutte nate con lo scopo di porre degli argini all'arbitrarietà del potere costituito attraverso la previsione di principi invalicabili anche dal detentore del potere legislativo.

55. Pare all'appellante che l'aver fatto rientrare la funzione del sostituto d'imposta tra i normali doveri civici sia stata alquanto affrettata e non rispettosa dei principi legislativi e filosofici sopra richiamati.
56. Innanzitutto, un dovere civico propriamente detto riguarda la persona e vale per sé stesso, cioè implica un'azione dell'individuo singolo. Inoltre, il dovere civico si esaurisce in azioni singole, estemporanee che possono impegnare obbligatoriamente dei singoli anche a favore di altri individui, ma che non possono tradursi in azioni continuative, prolungate nel tempo e foriere di impegni continuativi, gravosi sotto l'aspetto economico e penale.
57. Se parliamo di dovere giuridico, possiamo sì ritenerlo doveroso per rispetto di una norma imposta, ma a sua volta, la legge che esige un certo comportamento, deve rispettare alcuni principi imposti dalla legge delle leggi.
58. Vale la pena, a questo proposito far presente che la storia umana ha già conosciuto imposizione di prestazioni personali a favore di qualcun altro e senza compenso alcuno. Ci si riferisce alle cosiddette corvée. Sempre consultando l'enciclopedia Treccani, alla voce corvée troviamo la seguente definizione: *“Serie di prestazioni personali dovute al signore nel diritto feudale, generalmente consistenti in alcune giornate di lavoro. Dal diritto feudale esse, in Francia, passarono anche nel*





Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

*diritto pubblico e vi fu una corvée regia, per la quale i non privilegiati erano obbligati a costruire e mantenere le strade, ecc... In Italia le corvée furono abolite in Piemonte nel 1729, in Toscana nel 1774-76, nel napoletano nel 1812, in Sardegna nel 1837.” È implicito che dette prestazioni personali erano, ovviamente, a titolo gratuito.*

59. Orbene, guardando alla definizione di corvée, la funzione di sostituto d'imposta si configura, non tanto come l'espletamento di un dovere civico, ma come una vera e propria corvée imposta per legge dello Stato a soggetti che sono obbligati ad eseguirla, sotto la minaccia di una punizione civile e talvolta anche penale.
60. Alla luce di tutto ciò, non è stato incauto il ricorso di Agricoltori Federati al Giudice di prime cure, ma incauta ed illegittima è stata la decisione della Corte CEDU del 1976 nello stabilire che la funzione del sostituto d'imposta rientra tra i doveri di ogni *cives*!!! Essa non si è avveduta che le prestazioni personali richieste ai datori di lavoro da parte di uno Stato ricalcano, in chiave moderna, proprio le corvée che nelle giurisdizioni di ogni stato moderno sono state abolite per manifesta incostituzionalità e contrasto con i più elementari diritti individuali.
61. A fronte di un tanto evidente violazione di basilari diritti dell'individuo, giusto è stato “redarguire” il comportamento del Giudice di prime cure che, come fece il giudice Taney nella sua empia sentenza sul caso dello schiavo Dred Scott, non ha fatto altro che evitare di affrontare, dal punto di vista della conformità dell'obbligatorietà della funzione del sostituto



d'imposta ai basilari principi di diritto individuale, la illegittima e coercitiva funzione di collettore di tasse altrui, per versarle allo Stato, imposta ad Agricoltori Federati.

62. In aggiunta a quanto già chiesto nell'atto di ricorso, Agricoltori Federati nell'atto di appello ha espressamente chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma che obbliga un datore di lavoro a svolgere la funzione del sostituto d'imposta che, alla luce delle argomentazioni svolte sulle corvée, sembra rilevante e non manifestamente infondata ai fini della risposta al quesito principale, che resta il rimborso dei costi sostenuti per svolgere questa funzione.
63. Pare inoltre all'appellante illegittima la norma, richiamata dalla Corte CEDU nella sentenza citata, che sostiene che le diminuzioni di ricchezza non sono illegittime perché coperte dall'eccezione prevista dall'art. 1, par. 2) del Protocollo n. 1 poiché necessarie a garantire il pagamento delle tasse e dei contributi.
64. Anche in questo caso ci si richiama alla definizione di corvée sopra richiamata. Come un tempo il Signore locale esigeva servizi gratuiti per costruire e mantenere le strade che era un servizio solidaristico a favore della collettività, oggi la norma di cui al DPR 600/1973 richiede un lavoro obbligatorio personale per garantire il pagamento delle tasse e dei contributi che viene equiparato ad un dovere civico e che ha il compito di realizzare *"...la stabilità economica del Paese nonché l'allocazione delle risorse in attuazione delle finalità solidaristiche (art. 2 Cost)..."*.
65. Resta il fatto però che tale prestazione personale richiesta ad Agricoltori Federati era e rimane una vera e propria corvée,



Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

anche se di nuova generazione. Da qui l'erronea attribuzione della Corte CEDU di dovere civico alla funzione del sostituto d'imposta. Al contrario di quanto affermato dalla Corte CEDU la funzione del sostituto di imposta ha tutte le caratteristiche giuridiche di una vera e propria **CORVÈE** che come tale non può trovare spazio e legittimità giuridica nella nostra Costituzione.

66. Vale la pena ancora fare riferimento alla “Guida all’art. 4 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo”, aggiornata al 31 agosto 2018, predisposta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
67. In detta guida al n° 7 di pag. 6 la Corte ha precisato che “... *Non si dovrebbero dimenticare le particolari caratteristiche della Convenzione o il fatto che si tratta di uno strumento vivente, che deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali e che, il sempre più elevato livello richiesto nel campo della tutela dei diritti umani e della libertà fondamentali impone inevitabilmente una corrispondente maggiore fermezza nel valutare le violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche (Siliadin c. Francia, § 121; Strummer c. Austria [GC], § 282)...”.*
68. È stato messo in evidenza nell’atto di appello (da riga 15 in poi di pag. 12) che lo Stato, nella condizione attuale, ha tutti i mezzi a sua disposizione per effettuare direttamente il controllo della riscossione delle tasse dei sostituiti dal momento che ha introdotto l’obbligo del pagamento dello stipendio con il sistema tracciato e riceve mensilmente, dal sistema bancario, informazioni su tutti i movimenti dei conti



correnti bancari e postali.

69. L'invocazione quindi di una sentenza che risale al 1976 per trovare la conferma della legittimità dell'imposizione del sostituto d'imposta, appare all'appellante priva di qualsiasi efficacia. Le condizioni del 1976 erano totalmente diverse da quelle attuali e di questo codesto Collegio giudicante non può non tenerne conto.
70. Le argomentazioni di cui ai punti precedenti vanno analizzate anche alla luce di altri due principi, e cioè dei principi di sproporzionalità e normalità.
71. Infatti, la Corte, nella causa Van der Mussele c. Belgio, pur ammettendo che il ricorrente Van der Mussele avesse subito un pregiudizio in quanto non era stato remunerato e non gli erano state rimborsate le spese, decise che tali pregiudizi andavano di pari passo con alcuni vantaggi che il ricorrente riceveva da tale attività non remunerata (il ricorrente era un praticante laureato in legge che ambiva a diventare avvocato).
72. Di più. La Corte stabilì che il lavoro imposto da una legge, anche se remunerato, può essere considerato lavoro forzato od obbligatorio se viola il principio della proporzionalità e della normalità (nel caso di specie il ricorrente Van der Mussele sapeva fin dall'inizio che per iscriversi all'ordine degli avvocati avrebbe dovuto impegnarsi a svolgere gratuitamente difese d'ufficio; da qui la proporzionalità e normalità del lavoro non remunerato che gli venne obbligatoriamente richiesto).
73. Se analizziamo la questione che qui stiamo dibattendo possiamo rilevare che:
  - a. la condizione attuale, rispetto ai tempi in cui fu



Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

introdotta la funzione del sostituto d'imposta, è completamente cambiata nel senso che lo Stato ha molti altri mezzi per svolgere la funzione di controllo e riscossione delle imposte;

- b. lo sforzo richiesto al sostituto d'imposta non è proporzionale perché non è retribuito e da questa sua attività non retribuita il sostituto d'imposta non ricava nessun beneficio futuro come nel citato caso Van der Mussele;
- c. l'attività del sostituto d'imposta, come messo in evidenza al punto 12 della presente comparsa conclusionale, non è un'attività normale in quanto l'attività normale del sostituto d'imposta è tutt'altra cosa rispetto a quella di fare da collettore di tasse e contributi del sostituto per versarli allo Stato.

74. Alla luce di quanto argomentato al punto precedente, pare all'appellante del tutto evidente che la decisione della CEDU nella sentenza *Four companies c. Austria* sia priva di efficacia per risolvere la questione di cui si discute.

75. È l'idea moderna e non medievale di lavoro che viene violentata dall'istituto della sostituzione d'imposta. Viene meno l'idea di lavoro frutto di un accordo pattizio, in quanto il lavoro viene qui imposto da uno Stato dai sinistri profili totalitari.

76. Tale lavoro viene imposto unilateralmente e ha durata indeterminata: anche per tutta la vita lavorativa del povero suddito! Sinistramente affiorano alle mente le immagini degli schiavi dell'antico Egitto o dei servi della gleba, costretti a morire per edificare piramidi, vanagloria di Faraoni. Oggi, la



vanagloria di un sistema statale in cui i politici vogliono realizzare i più illogici ed inutili progetti genera una voracità fiscale incontrollata, incontrollabile e senza fondo.... Come direbbe Nietzsche, siamo di fronte ad un Leviatano “*che tutto divora con denti rubati*”.

77. Non solo: come gli schiavi e i prigionieri di guerra o i “servi della gleba”, anche per i cittadini forzosamente arruolati fra i “sostituti d'imposta” non esiste retribuzione e il loro unico compenso sarebbe, se non muoiono sotto le frustate (cioè le sanzioni fiscali e penali per i “servi della gleba” che non lavorano in modo da soddisfare le bramosie del sovrano), la soddisfazione di avere riempito i granai del Padrone. Come tutto questo possa ritenersi compatibile con uno Stato democratico e di diritto, dove la sovranità spetta al popolo (come dice la nostra Costituzione) è dura fatica crederlo....
78. È da ritenersi peraltro ampiamente corretta l'azione proposta come “indebito arricchimento”, né può essere sostenuto, come fa controparte, che essa non sarebbe ammissibile in quanto contraria alle norme di legge che stabiliscono detto lavoro coatto.
79. Premesso che, per inciso, la impostazione come causa per arricchimento indebito rende palese la assurdità della svolta eccezione di incompetenza del giudice adito per una mera commissione tributaria, la azione è legittima e fondata anche a prescindere dalla dispiegata eccezione di anticonstituzionalità della norma istitutrice.
80. Infatti, un punto mai abbastanza sollevato e colto da chiunque in sede giudiziaria si sia pronunciato sulla questione è quanto qui si espone, partendo dalle premesse che è vietato per legge



Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

imporre a terzi un lavoro privo di compenso o retribuzione. Infatti, la rinuncia alla retribuzione di un lavoro dipendente è da ritenersi nulla per contrarietà al sistema costituzionale, di una costituzione fondata sul lavoro e non sulla schiavitù.

81. Fatta questa premessa con richiamo ad un principio giuslavoristico noto, si consideri la fattispecie in oggetto: anche qui siamo di fronte ad un lavoro, coattivo, senza retribuzione. Non si vede perché quello che lo Stato vieta ai cittadini (imporre lavori senza retribuzione) lo permetta a sé stesso. Lo vieta l' art. 3 Cost. cui lo Stato per primo non può sottrarsi, né le norme in materia di retribuzione dei lavoratori. Nonché il primo articolo della Costituzione stessa.

82. Anche i carcerati, condannati a forme di lavoro forzato nell' ambito della espiazione penale, vengono per detti lavori retribuiti. Il cittadino imprenditore è per lo stato meno di un galeotto? Che si abbia almeno il coraggio di dichiararlo!

83. Che quello di cui si discute non sia un “dovere civico”, ma un vero lavoro coatto, forzato ed obbligatorio è evidente. Ci si è già intrattenuti sul punto. Si aggiunga, inoltre, che detta attività di sostituzione di imposta ha la caratteristica di non essere né puntuale (essendo di natura indeterminata nella durata); di essere pure tecnica e sovente richiede che l'imprenditore si avvalga di terzi (segretarie, impiegati, commercialisti, contabili) e quindi pure molto costosa. Sono tutte caratteristiche che confliggono con il concetto di “dovere” e rientrano, *ictu oculi*, nelle caratteristiche del “lavoro”: costo, diuturnità, tecnicità, responsabilità, sproporzionalità, anormalità, ecc....Il concetto stesso di responsabilità è correlato



a quelle di “retribuzione”.

84. Quand' anche si dovesse ritenere (errando profondamente) che lo Stato possa imporre in forma coatta e sanzionata un lavoro a un cittadino trattandolo da suddito o da galeotto, non si può ritenere che lo possa fare in forma gratuita e addirittura con perdite economiche in danno del cittadino.
85. Non esiste una normativa che imponga in forma assoluta o motivata l'obbligo della non retribuibilità della prestazione del sostituto d' imposta. In particolare, laddove l'attività del suddito- sostituto richiede esborsi, costi, durata impegnativa.
86. E quand'anche tale norma di divieto di compensi e retribuzioni o rimborsi esistesse, essa sarebbe palesemente nulla e anticostituzionale.
87. Pertanto, l'esistenza dell'obbligo della sostituzione d' imposta non implica l'inesistenza della retribuzione al “dipendente coatto”.
88. Perfettamente in questo ambito può inserirsi l'autorità giudiziaria, stabilendo la giusta e corretta retribuzione/risarcimento che compete al suddito/sostituto. Lo impone il rispetto della Costituzione stessa e il principio dell' art. 3. Stabilendo anche i criteri direttivi di detta retribuzione. Sanando un *vulnus* inaccettabile allo stato di diritto e di legalità.
89. Non si dica che la magistratura non possa avere un ruolo di correzione delle storture del sistema legislativo, perché ciò non è vero. Sovente la magistratura ha ovviato a lacune o contraddizioni dell'impianto legislativo.
90. Chi scrive è abbastanza anziano da ricordare i meritori interventi sul punto negli anni '70 della magistratura del





Avvocato Edoardo Longo

Avvocato Sandra Cisilino

lavoro, che ha modernizzato un ambito legale estremamente arretrato e classista, come pure è arretrato e statolatrato quello che qui si contesta. Ogni cittadino percepisce la profonda ingiustizia di uno Stato che delega agli imprenditori che svolgono attività d'impresa i compiti di esattore che competono allo Stato. E li impone senza compenso e sotto minaccia di sanzioni poste in un crescendo felliniano.

91. Ogni persona percepisce questa ingiustizia. Ogni persona!! E ci desta raccapriccio pensare che i giudici possano essere “non persone”. Ed essi hanno, per potestà costituzionale che li stabilisce come uno dei tre poteri distinti dello stato di diritto, il potere-dovere di intervenire per correggere le storture di un impianto legislativo carente e illegittimo.

92. Lo Stato non può trasformare un cittadino in “Equitalia”. Senza neanche concedergli UNO dei tanti aggi e compensi cui ha generosamente gratificato il famigerato ente esattoriale. Anzi: minacciando il cittadino di abnormi sanzioni e, a spese del cittadino, non porta a casa al Padrone, abbastanza ricchezze. Il cittadino non è un cane da riporto!

93. Per concludere, non si ritiene dignitoso e rispettoso dell'alta funzione che la nostra Costituzione che riserva alla funzione giurisdizionale, voler chiudere gli occhi con qualche artificio di “latinorum” ai seri problemi di civiltà e di costituzionalità che il medievale istituto del lavoro, coatto imposto oggi dalla sostituzione d'imposta, genera. Sono problemi seri e non è ammissibile che un cittadino possa essere declassato al rango di “suddito” o, peggio ancora, di “servo della gleba”.

94. Si insiste nelle formulate conclusioni con la serena sicurezza di



chi sa di essere dalla parte della ragione, della civiltà e del diritto.

Pordenone, Trieste, 20 gennaio, 2020.

**avv. Edoardo Longo**

**avv. Sandra Cisilino**

